



Regolamento consortile per la disciplina delle operazioni elettorali

(art. 24 comma 2, lett. b) del vigente Statuto)

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11/2020CDA, verb.
n. 20/CDA dell'11/09/2020**

ART. 1 - OGGETTO

1. Le disposizioni in oggetto hanno la finalità di disciplinare, in base ai principi fissati dal vigente Statuto, il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Bonifica Renana, con particolare riguardo ai presupposti per l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo, alla presentazione delle liste di candidati, all'esercizio delle deleghe, ai titoli di legittimazione ed al funzionamento del seggio elettorale.
2. Per quanto non contenuto nel presente testo, si rimanda alle disposizioni della normativa regionale (L.R. Emilia Romagna n. 42/84, così come modificata dalle successive L.R. nn. 07/1992, 5/2010, 7/2012, 25/2017, 24/2018 e 13/2019) e del vigente Statuto consortile, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1387 del 20 settembre 2010.

ART. 2 - DIRITTO DI VOTO E REGOLARITA' DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

1. Fanno parte dell'Assemblea elettorale, con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, indicati nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
2. La posizione contributiva è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo emesse e non prescritte. Considerate le proroghe dei pagamenti tributari previsti dalle disposizioni nazionali a causa dell'emergenza Covid-19, il mancato pagamento dell'avviso relativo al ruolo 2020 non preclude l'esercizio del diritto di voto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per i soli proprietari di immobili iscritti nel catasto consortile a partire dall'anno 2020, la posizione contributiva è regolare in presenza del pagamento del versamento del contributo dell'annualità 2020.
4. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto ripartendo i componenti l'assemblea elettorale in quattro sezioni, in cui sono inseriti i consorziati in modo progressivo rispetto al contributo versato. I contributi da considerare ai fini della definizione delle sezioni sono quelli posti in riscossione dal Consorzio alla data dell'approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi sono formati dal ruolo ordinario 2020 (comprendente il beneficio idraulico, beneficio idrogeologico e beneficio di irrigazione fissa) a cui viene sommata la quota variabile del beneficio irriguo emessa nell'anno 2019.
5. I consorziati la cui posizione contributiva non è in regola, sono ammessi a partecipare all'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, regolarizzando la propria posizione, previo pagamento dei contributi pendenti **entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione** dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Pertanto **entro tale termine** dovrà pervenire all'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. La trasmissione di tale documentazione costituisce condizione necessaria per l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto.

6. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario.
7. Il consorziato può votare più di una volta, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, solo nel caso in cui, oltre che proprietario esclusivo di uno o più immobili, sia anche comproprietario in comunioni di beni con differenti compagini coobbligate, ovvero sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi, fermo restando la possibilità di ricevere una sola delega da persona fisica o giuridica.

ART. 3 - AFFITTUARI DI TERRENI

1. Gli affittuari di terreni ricadenti nel comprensorio consortile possono fare richiesta di iscrizione nel catasto consortile (**Modello 1**), ai sensi dell'art. 20 della L. 11/02/1971 n. 11 qualora, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare tutti i contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione relativi agli immobili in affitto.
2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il contratto di affitto che riporti chiaramente l'obbligo di pagamento integrale dei contributi deve essere trasmesso all'Ufficio elettorale temporaneo **entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione** dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.
3. La richiesta di iscrizione non potrà essere accolta qualora il contratto di affitto preveda, a carico dell'affittuario, il pagamento della sola quota variabile. In questo caso legittimato al voto è il proprietario se in regola con i pagamenti dei contributi consortili relativi sia alla quota fissa sia variabile.

ART. 4 - IMMOBILI IN COMUNIONE

1. In caso di comunione, ove non venga nominato un diverso rappresentante, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla comunione medesima dal comproprietario destinatario dell'avviso di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
2. Nel caso in cui i membri della comunione, per l'esercizio del voto, intendano designare un rappresentante diverso da quello di cui al comma 1, dovranno trasmettere all'Ufficio elettorale temporaneo l'apposito atto di nomina (**Modello 2**) sottoscritto da tutti i membri della comunione **entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione** dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto ai fini dell'inserimento del nominativo nell'elenco definitivo.
3. L'atto di nomina del rappresentante, se diverso dal primo intestatario dell'avviso, deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari dell'immobile ed accompagnato da copia di valido documento di identità dei sottoscrittori.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, nel caso di ripartizione dell'obbligo del pagamento del contributo tra più comproprietari di cui all'art. 50 comma 11 dello Statuto, legittimato al voto è il comproprietario destinatario dell'avviso di pagamento del contributo di bonifica prima della ripartizione.

ART. 5 - SOCIETA', ENTI, SOGGETTI COLLETTIVI E PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Per le persone giuridiche, il diritto all'elettorato attivo e passivo è esercitato dalle persone identificate quali legali rappresentanti dagli atti costitutivi od organizzativi delle stesse. I rappresentanti legali delle società, enti, soggetti collettivi e persone giuridiche private e pubbliche abilitati all'esercizio del voto sono quelli reperiti presso l'archivio informatico dell'Anagrafe Tributaria o presso la Camera di Commercio, alla data della delibera di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Qualora i dati anagrafici relativi al legale rappresentante non fossero presenti o fossero diversi da quelli indicati nell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, è possibile aggiornarli **(Modello 3)**.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il modello di aggiornamento dei dati del legale rappresentante, unitamente alla documentazione comprovante l'assunzione della suddetta qualifica, potrà essere prodotta all'Ufficio elettorale temporaneo o anche al momento dell'esercizio del voto.
3. Per i Comuni e Città Metropolitana sono legittimati al diritto di voto il Sindaco o Vice Sindaco.
4. Ai fini dell'acquisizione del diritto all'elettorato passivo, nonché ai fini della validità della sottoscrizione delle liste di candidati, occorre presentare all'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio la documentazione attestante la qualifica di legale rappresentante rivestita (delibera/atto di nomina).
5. Per la rappresentanza della persona giuridica nell'elettorato passivo, qualora sia diversa dal rappresentante legale, occorre presentare il mandato mediante procura notarile.

ART. 6 - MINORI, INTERDETTI, FALLITI E SOTTOPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

1. Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali previa presentazione, **anche al momento dell'esercizio del voto**, del **Modello 4** per i minori unitamente all'eventuale atto di nomina e **Modello 4bis** per gli interdetti unitamente all'atto di nomina.
2. Per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dal curatore e dall'amministratore previa presentazione, **anche al momento dell'esercizio del voto**, dello specifico modello **(Modello 5)** unitamente all'atto di nomina.

ART. 7 - EREDI

1. In caso di decesso di un consorziato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, sarà onere dell'erede che intende partecipare al voto inoltrare all'Ufficio

elettorale temporaneo del Consorzio, **entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto**, la dichiarazione (**Modello 6**) unitamente a copia della dichiarazione di successione.

2. Nel caso in cui, dalla dichiarazione di successione, emerga che l'immobile è in comunione fra più eredi, il diritto di voto può essere esercitato dal coerede nominato dagli altri eredi (**Modello 7**), sottoscritto da tutti i coeredi che dovrà essere presentato **entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto** unitamente a copia della dichiarazione di successione. L'atto di designazione deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto all'elettorato passivo, nonché ai fini della validità della sottoscrizione delle liste di candidati, dovrà pervenire all'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio la dichiarazione di successione conforme all'originale nonché, in caso di più coeredi, l'atto di designazione che individui il coerede che sottoscriverà le liste o si candiderà. L'atto di designazione deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori.
4. La presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti entro i termini perentori sopra indicati, costituisce condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto attivo e passivo.

ART. 8 - DELEGHE

1. Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante la presentazione di apposita delega (**Modello 8**).
2. In caso di malattia certificata, è ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente (**Modello 9**) accompagnato dal certificato medico. In caso di isolamento fiduciario per causa COVID - 19, è ammessa la delega a un familiare, purché maggiorenne e NON convivente (**Modello 9bis**).
3. Gli atti di delega devono essere presentati, **al momento dell'esercizio del voto**, in originale unitamente ad una copia di documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegante e annotati sull'elenco degli aventi diritto al voto.
4. In caso di persona giuridica, pubblica o privata, o di altri enti collettivi, il legale rappresentante può delegare qualunque persona anche non consorziata e non rientrante nella propria struttura organizzativa. Le deleghe di cui al presente comma (**Modello 10**) devono pervenire all'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio, **entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione** dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto ai fini dell'inserimento del nominativo nell'elenco definitivo.
5. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.

6. Non possono essere conferite deleghe né ai membri degli organi consortili (Consiglio di Amministrazione, Comitato Amministrativo e Collegio dei revisori dei conti) né ai dipendenti del Consorzio.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto consortile, le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono.
2. A mente dell'art. 16, della L.R. Emilia-Romagna n. 42/84, le liste devono essere presentate da almeno:
 - 300 sottoscrittori per la sezione 1;
 - 150 sottoscrittori per la sezione 2;
 - 75 sottoscrittori per la sezione 3;
 - 20 sottoscrittori per la sezione 4.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione, verrà ritenuta valida la sottoscrizione pervenuta per prima in base all'ordine di presentazione delle liste.
4. La lista dei candidati dovrà essere sottoscritta in originale, da ciascun soggetto per accettazione. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista, a pena di decadenza di tutte le candidature.
5. Il soggetto che intende candidarsi alle elezioni in qualità di legale rappresentante o delegato di persona giuridica e/o di soggetti collettivi privi di personalità giuridica deve produrre, **entro il termine di presentazione della lista dei candidati**, idoneo titolo di legittimazione, a pena di esclusione dalla candidatura.
6. A norma dell'art. 16, comma 9, della L.R. Emilia-Romagna n. 42/84, il numero di candidati di ciascuna lista deve essere compreso, nell'intervallo indicato di seguito distintamente per ogni sezione:

Sezione	Numero minimo	Numero massimo
1	2	6
2	4	8
3	3	7
4	3	7

7. Ai fini dell'accettazione delle liste, dovranno essere prodotti i documenti di riconoscimento o altri documenti ad essi equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000 - di tutti i candidati della lista, in copia fotostatica.

Per le candidature e la sottoscrizione delle liste è obbligatorio l'utilizzo di appositi modelli ufficiali vidimati a cura dell'Ufficio elettorale temporaneo. I modelli di presentazione delle candidature dovranno essere presentati con firma autografa dei presentatori con idonea attestazione da parte del primo presentatore.

8. La presentazione del contrassegno è condizione obbligatoria per poter concorrere all'assegnazione del premio di maggioranza previsto dall'art. 16, comma 15, della L.R. Emilia-Romagna n. 42/84. Non è ammessa la presentazione di liste con il medesimo contrassegno nella stessa sezione elettorale. Qualora si verifichi questa circostanza, verrà accettata solo la prima lista in ordine di presentazione.
9. Le liste devono essere consegnate in triplice copia - un originale più due copie -, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea (quindi **entro il 14/11/2020**), ad uno dei funzionari delegati dal Presidente del Consorzio, che ne rilascerà ricevuta. Solo qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al precedente periodo, il termine per la consegna è prorogato alle ore 18 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea (24/11/2020), con possibilità di ammettere liste anche con un numero di sottoscrittori dimezzato rispetto a quello ordinario.
10. La lista deve essere corredata da un apposito modello (**Modello 11**) da compilarsi in ogni sua parte a cura del primo sottoscrittore.
11. L'Ufficio elettorale temporaneo procederà alla verifica istruttoria delle sottoscrizioni, alla regolarità delle stesse ed in particolare alla verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori e dei candidati alle liste elettorali definitive del Consorzio segnalando eventuali irregolarità, incompletezze od incongruenze.
12. L'accettazione delle liste è rimessa al Comitato Amministrativo.
13. Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando, altresì, l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

ART. 10 - SCHEDE PER LE VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consorzio elaborate nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 17 dello Statuto.
2. Le schede vengono differenziate con colore diverso per ogni sezione elettorale.
3. In caso di mancata presentazione di liste per una sezione, la relativa scheda di votazione conterrà unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.

ART. 11 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE - VALIDITA' DELLE OPERAZIONI

1. Ogni seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Comitato Amministrativo tra gli iscritti nelle liste pubbliche predisposte per le elezioni politiche. Sono altresì nominati due membri supplenti. I componenti del seggio effettivi e supplenti non devono incorrere nelle condizioni ostative previste dagli artt. 14 e 23 dello Statuto.
2. L'assegnazione delle funzioni di Segretario del seggio compete al Presidente del Seggio.
3. Nel seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata, designato con apposita comunicazione, mediante compilazione della lettera di cui all'**Allegato 1**, indirizzata al Consorzio e sottoscritta dal primo presentatore.
4. I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti del seggio elettorale. I candidati sono esclusi dalle funzioni di rappresentante di lista.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL SEGGIO

1. Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, questi deve avvertire immediatamente l'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio che, a sua volta, si attiverà per la sua sostituzione.
2. In caso di impedimento del Presidente del seggio nominato, ne assumerà le funzioni il Segretario.

ART. 13 - COMPITI E POTERI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO

1. Il Presidente del seggio sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni del seggio elettorale. A tal fine ha il potere di far allontanare dal seggio eventuali soggetti che disturbino o ostacolino le operazioni di voto.
2. Il Presidente del seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza in merito alle difficoltà, incidenti o reclami, anche verbali, che dovessero verificarsi durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio, e tali decisioni dovranno essere riportate nel verbale di seggio.

ART. 14 - CONSEGNA DEL MATERIALE DI SEGGIO

1. Il Presidente del seggio, il giorno precedente le elezioni, riceve in consegna, dall'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio:

Cancelleria

- n. 4 matite copiative

- n. 5 penne blu
- n. 2 matite
- n. 1 gomma
- n. 1 rotolo nastro adesivo da pacchi
- n. 2 rotoli scotch
- n. 1 correttore
- n. 1 stich di colla
- n. 1 scatola puntine
- n. 5 cartelline
- n. 1 cuscinetto grande per timbri
- n. 1 timbro tondo del Consorzio
- n. 1 risma carta per stampante A/4
- n. 5 buste Renana formato protocollo
- n. 1 scatola fermagli n. 4
- n. 1 temperamatite
- n. 1 cucitrice
- n. 1 cavapunti
- n. 1 confezione post-it

Cartellonistica

- n. 10 frecce direzionali formato A/4 in cartoncino
- n. 10 cartelli formato A/3 con indicazione del seggio
- n. 4 cartelli con indicazione della sezione da applicare sulle urne
- n. 2 pannelli divisori

Materiale Covid-19

- confezioni di mascherine
- confezioni di guanti monouso
- n. 2 igienizzanti mani
- informativa sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19

ART. 15 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO

1. Le operazioni di voto si svolgono da venerdì **4 dicembre 2020** a domenica **13 dicembre 2020** dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ininterrottamente presso i seggi la cui ubicazione sarà deliberata dal Comitato Amministrativo.
2. Entro le ore 15,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di insediamento di ciascun seggio, il Presidente costituisce il seggio stesso, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro idoneità personale.

ART. 16 - OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE VOTAZIONI

1. Nel giorno fissato per le votazioni, il Presidente e i due scrutatori si recano presso il locale adibito al seggio e procedono all'autenticazione delle schede. In primo luogo si procede all'apertura dei contenitori contenenti le schede, al conteggio e controllo delle stesse schede, avendo cura di disporle sul tavolo separate per sezione elettorale. Successivamente, si procede all'autenticazione

mediante apposizione della firma di tutti i componenti del seggio sulla facciata delle schede, previa verifica che le stesse siano state timbrate dall'Amministrazione del Consorzio.

2. Il numero di schede autenticate per ciascuna sezione elettorale deve essere annotato nel verbale delle operazioni del seggio, così come il numero della rimanenza delle schede non autenticate.
3. Entro le ore 8,30, il seggio viene insediato nell'edificio dove si svolgono le operazioni di voto, per procedere ai seguenti adempimenti preliminari:
 - a) affissione di due copie del manifesto riportante le liste dei candidati, distinte per sezioni elettorali, nello stesso ordine in cui sono iscritte nelle schede di votazione; una copia va affissa dentro la sala delle votazioni e l'altra all'esterno;
 - b) accertamento che le attrezzature occorrenti per la votazione siano installate in modo da garantire la segretezza del voto;
 - c) accertamento che le urne siano vuote ed apposizione di sigilli lungo tutti i bordi delle urne nastro adesivo sulle quali i componenti del seggio apporranno la propria firma;
 - d) conteggio e controllo delle schede di votazione e verifica che il loro numero per ciascuna sezione elettorale sia quello annotato nel verbale a seguito delle precedenti operazioni di autenticazione;
 - e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: "Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto";
 - f) affissione del manifesto riportante l'avviso di convocazione delle elezioni;
 - g) affissione dell'avviso ai votanti che, a norma dell'art. 17, comma 6, dello Statuto, non è possibile indicare le preferenze, pena la nullità delle schede;
 - h) affissione, negli ingressi e nei corridoi dell'edificio dove si svolgono le votazioni, di opportuna segnaletica.

ART. 17 - ELETTORI AMMESSI

1. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio, ai rappresentanti di lista (uno per ogni lista ammessa) e all'eventuale personale di supporto del Consorzio, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.
Gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, previo controllo da parte dei componenti del seggio dell'identità e della maggiore età degli elettori medesimi e del possesso dei requisiti necessari.

ART. 18 - ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI

1. Le persone diversamente abili possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un'altra persona che sia stata scelta dallo stesso come accompagnatore.
2. Prima di consegnare la scheda il Presidente si accerterà, chiedendo espressa conferma verbale, se l'elettore abbia liberamente scelto il proprio accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
3. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare.
4. Il Presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco elettorale, dell'avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (*"il Sig. X ha votato con l'assistenza del sig. Y"*).

ART. 19 - IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE

1. L'elettore che si presenta a votare deve essere identificato.
2. L'identificazione può avvenire:
 - A. mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purchè munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco elettorale di seggio, andranno indicati gli estremi del documento.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, sono equipollenti alla carta d'identità i documenti di seguito elencati: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato;
 - B. per identificazione da parte di uno dei componenti del seggio.
3. L'identificazione di cui alla lettera B) si opera con annotazione di colui che identifica l'elettore nell'apposito campo informatico relativo al certificato di consegna.

ART. 20 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente del seggio consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete - o le schede che gli competono - a seconda della sezione - o delle sezioni - di appartenenza, dopo avere verificato che la/e medesima/e risulti/risultino autenticata/e secondo la procedura di cui al precedente art. 16.
In caso di delega, si verifica preliminarmente che il consorziato delegato non abbia già espresso un voto in questa veste, oppure che non sia stato designato come tale con atto di delega acquisito in precedenza.

2. Il Presidente e i componenti del seggio dovranno assicurare che l'esercizio del voto avvenga in modo da garantire la segretezza mediante la verifica dell'apposizione di cabine elettorali, tramezzi ovvero di adeguati locali separati e non accessibili dal pubblico, in modo che l'elettore non possa essere visto al momento dell'espressione del voto, né da terzi, né dai componenti il seggio.
3. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda - o le schede - e consegnarla/e al Presidente del seggio, restituendo anche la matita.
4. Qualora la scheda non fosse piegata, il Presidente invita l'elettore a piegarla.
5. Se l'espressione del voto non è compiuta in segreto, il Presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
6. Il Presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, può disporre l'allontanamento dell'elettore, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata -, stabilendo, altresì, che lo stesso elettore sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.
Di ciò deve essere presa nota nel verbale.
7. Dell'eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
8. In caso l'elettore riscontri un deterioramento della scheda consegnatagli, ovvero nel caso in cui il medesimo l'abbia deteriorata o abbia commesso un errore nella votazione, può chiederne al Presidente del seggio un'altra, contro restituzione di quella deteriorata.
9. L'elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda.
10. Il Presidente del seggio appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta.
11. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il Presidente del seggio deve consegnarne un'altra previa annotazione nel verbale, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
12. All'atto della riconsegna della scheda, prima della deposizione nell'urna, il Presidente del seggio verifica se, sulla parte esterna, non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso. Successivamente la scheda viene inserita nell'urna della corrispondente sezione elettorale.

13. Dell'avvenuta votazione viene data registrazione su file, nella riga - o nelle righe - dell'elenco elettorale informatico relativa/e al consorzio per cui il voto è stato espresso.
14. Per ciascuna scheda da consegnare il votante sottoscrive un certificato di avvenuta consegna, mediante compilazione degli schemi di cui all'**Allegato 2**, che verrà trattenuto agli atti del seggio.
15. In caso di voto espresso da consorzio delegato, ne viene disposta l'annotazione mediante registrazione su file, nella riga - o nelle righe - dell'elenco elettorale informatico relativa/e al votante, ai fini dei successivi controlli. Il certificato di avvenuta consegna reca, in tal caso, l'annotazione del voto espresso tramite delegato.

ART. 21 - ESPRESSIONE DI VOTO

1. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata nella scheda in testa alla lista prescelta.
2. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'indicazione di preferenze ex art. 17, comma 6, dello Statuto. Sulle schede non sono ammessi, altresì, segni o frasi che possano condurre all'identificazione dell'elettore, ovvero che non identifichino chiaramente la volontà di espressione del voto (come, per esempio, un segno posto tra le due liste ecc.).
3. In caso di mancata presentazione di liste di sezione, l'elettore può esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione, stabilito dall'art. 10, comma 4, dello Statuto.

ART. 22 - ADEMPIMENTI ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO

1. Al termine della giornata di votazioni, viene redatta la prima parte del verbale del seggio annotando, tra l'altro, il numero dei votanti e la rimanenza di schede autenticate, sezione per sezione ed in totale, previa verifica che:
 - vi sia corrispondenza tra numero di votanti, numero di certificati di consegna della scheda emessi e differenza tra totale delle schede autenticate e rimanenza delle stesse, tenendo conto di eventuali casi di deterioramento di schede autenticate;
 - vi sia corrispondenza tra numero di deleghe esercitate e numero di certificati di consegna della scheda emessi con annotazione del voto espresso tramite delega.
2. Le schede non utilizzate ed i certificati di di consegna della scheda vengono riposti in apposite buste. Le schede non utilizzate sono tenute distinte in ragione della sezione di appartenenza separando le autenticate da quelle non autenticate. Infine, le buste vengono sigillate e siglate.

3. Il Presidente, dopo aver chiuso tutte le urne, dovrà procedere alla sigillatura delle stesse con nastro adesivo inamovibile siglando quest'ultimo sui lembi esterni ad ulteriore garanzia di chiusura.
4. Le urne sigillate e la documentazione del seggio vengono poi depositate nella giornata stessa presso la sede del Consorzio, in idoneo locale chiuso a chiave.
5. Lo scrutinio è rimandato all'ultima giornata di votazioni, vale a dire al giorno **13 dicembre 2020**.

ART. 23 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio debbono svolgersi senza alcuna interruzione, alla presenza di tutti i componenti del seggio e degli eventuali rappresentanti di lista.
2. Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre le urne e procede allo spoglio delle schede votate sezione per sezione, estraendole dall'urna una alla volta e leggendone ad alta voce il voto espresso.
3. Il Presidente assegna agli scrutatori i compiti di registrare, nei prospetti di scrutinio, i voti che, mano a mano, saranno rilevati dalle schede e di deporre a parte, sul tavolo, le schede già scrutinate.
4. I due scrutatori prendono separatamente nota dei voti ottenuti da ciascuna lista, dei voti contestati assegnati, dei voti contestati non assegnati, delle schede bianche e delle schede nulle.
5. Ultimato lo scrutinio, dopo che nelle urne non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre il Presidente:
 - a) accerta, per ciascuna delle quattro sezioni, che la differenza fra il numero totale delle schede autenticate e quelle scrutinate sia pari al numero delle schede autenticate non utilizzate, tenendo conto di eventuali casi di deterioramento di schede autenticate;
 - b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte in quanto contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi non contestati corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
 - c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle quattro sezioni, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente sezione, nei prospetti di scrutinio.
6. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio.

ART. 24 - SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI VALIDI

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di nullità di cui al presente Regolamento.
3. Le schede corrispondenti a voti validi non contestati devono essere riposte in un'apposita busta per ciascuna sezione che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori.

ART. 25 - SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI CONTESTATI

1. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decidono, a maggioranza, i componenti del seggio, sentiti, eventualmente, i rappresentanti di lista presenti.
2. I voti contestati devono essere indicati nel verbale del seggio, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, annotando, inoltre, le eventuali contestazioni dei rappresentanti di lista.
3. Le decisioni del seggio sui voti contestati vengono riportate nel verbale.

ART. 26 - SCHEDE NULLE E SCHEDE BIANCHE

1. Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione, o che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti.
I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione di segni tipografici o di altro genere.
2. Come stabilito dalla presente disciplina, l'indicazione di preferenze è causa di nullità della scheda.
3. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità di identificare la lista prescelta.
4. La verifica della nullità di una scheda deve essere effettuata congiuntamente da tutti i membri del seggio.
5. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto di autenticazione, non portino alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.
6. Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
7. Le schede nulle e le schede bianche devono essere, di volta in volta, timbrate sul retro e firmate dal Presidente e dai due scrutatori.
Esse, dopo aver formato un gruppo distinto per ciascuna sezione elettorale, devono essere riposte in due buste sigillate e firmate nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori, di cui una busta per le schede nulle e l'altra per le schede bianche.

ART. 27 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO

1. Dette operazioni di scrutinio sono registrate nell'apposito verbale redatto a cura del Segretario, sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutte le operazioni di riscontro numerico effettuate, delle eventuali schede annullate durante le votazioni, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contenenti voti validi non contestati e delle schede contenenti voti contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.
2. Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.

ART. 28 - CHIUSURA DEL SEGGIO

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio, dopo aver proceduto al riscontro dei voti suddivisi per sezione, chiude i voti stessi in quattro buste - una per ciascuna Sezione, e compila correttamente la seconda parte del Verbale di Seggio. Tutte le buste adeguatamente sigillate e vistate, assieme al summenzionato Verbale di chiusura del seggio sono poi consegnate all'Ufficio elettorale temporaneo presso la sede del Consorzio.

ART. 29 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - RECLAMI

1. Sulla base della documentazione pervenuta dal seggio, l'Ufficio elettorale temporaneo del Consorzio, in presenza di un notaio appositamente incaricato, che redigerà il verbale conclusivo, procede a determinare il numero degli eletti di ciascuna lista, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge statutarie ed a verificare se esistono le condizioni ex art. 16, comma 15 dalla L.R. 42/84 e ss.mm.ii. per assegnare il premio di maggioranza.
2. Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, l'Amministrazione procede all'individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti e, nel caso in cui una lista con il medesimo contrassegno abbia maturato la condizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, anche i tre consiglieri scelti tra i primi non eletti di tale lista.
3. In base all'art. 20, comma 4, dello Statuto, qualora non siano state presentate liste, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell'ambito delle singole sezioni di appartenenza.
4. In caso di parità di voti, risulterà eletto colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
5. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Amministrativo in carica, da depositarsi entro 10 giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la Segreteria del Consorzio

6. Il Comitato Amministrativo, entro 30 giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
7. Avverso gli anzidetti risultati è ammesso, ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto consortile, ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'Albo consortile.

ART. 30: MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio della Bonifica Renana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce agli interessati le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza (artt. 5, comma 1, lett. a), 12, 13, 14, del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - RGPD, in inglese GDPR, *General Data Protection Regulation*).

a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali necessari, richiesti ed acquisiti presso l'interessato (Cfr. art. 13 Reg. (UE) 2016/679), ovvero presso altro soggetto (Cfr. art. 14 Reg. (UE) 2016/679), sono diretti esclusivamente in funzione e per l'espletamento del procedimento finalizzato all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione consorziale. Pertanto, costituisce condizione di liceità del trattamento la base giuridica individuata all'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 ("*il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*"), in quanto, nel contesto delle elezioni consortili, tale trattamento viene effettuato nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al Consorzio dalla normativa vigente e previsti dalla L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii., nonché dallo Statuto consortile, approvato dalla Giunta della Regione Emilia - Romagna con Deliberazione n. 1387 del 20 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii.;

b) le finalità del trattamento sono quelle di garantire e promuovere la partecipazione al voto e la formazione delle liste rappresentative, assicurandone la concorrenzialità, nonché il corretto svolgimento delle elezioni;

c) i dati personali saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato-incaricato al trattamento dal Consorzio ai sensi degli artt. 29 Reg. (UE) 2016/679 e 2 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., per le sole finalità individuate ed espressamente specificate;

d) il trattamento sarà effettuato in prevalenza con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e/o in modalità cartacea e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4 comma 1 punto 2) del Reg (UE) 2016/679. I dati trattati saranno conservati presso la Segreteria del Consorzio per il periodo di conservazione di almeno 1 anno, prescritto dalla vigente normativa nonché dell'art. 21 comma 4 dello Statuto;

e) i dati personali trattati potranno essere oggetto di comunicazione da parte del Titolare:

- al personale dipendente dell'Ente, responsabile in tutto o in parte del procedimento e/ o comunque coinvolto per ragioni di servizio nelle procedure necessarie al corretto svolgimento delle elezioni consortili, il quale è espressamente autorizzato dal Consorzio in tal senso con opportune istruzioni sul trattamento;
- ad eventuali soggetti esterni all'Ente, opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento con apposito atto di nomina ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, se coinvolti nel procedimento elettorale e qualora gli stessi trattino dati personali per conto del Consorzio, Titolare del trattamento;
- a soggetti esterni coinvolti nella gestione delle elezioni consortili (es. componenti del seggio), nominati dal Titolare del trattamento autorizzato - incaricato, ai sensi degli artt. 29 Reg. (UE) 2016/679 e 2 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., per le sole finalità individuate ed espressamente specificate;
- ai Competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.

f) i dati personali saranno oggetto di pubblicazione, anche tramite il sito web del Consorzio, nelle sole ipotesi espressamente previste per Legge e dettagliate nello Statuto consortile;

g) gli interessati sono informati che il trattamento dei dati personali che li riguardano è previsto e legittimato da obblighi normativi di legge, statuari e di regolamento. Gli interessati sono altresì informati delle conseguenze del mancato conferimento e/o dell'opposizione al trattamento, che possono precludere, a seconda del caso, l'impossibilità per gli stessi alla partecipazione alle elezioni consortili.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare e al DPO designato per l'esercizio dei diritti a lui riconosciuti in materia di protezione dei dati personali, nei limiti ed alle condizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679, in particolare dagli artt. 13 - 22 dello stesso, nonché proporre eventuale reclamo all'autorità di controllo competente - Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti, nonché per ogni ulteriore informazione sul trattamento, si rimanda alla Sezione Privacy del Sito web consortile *Amministrazione trasparente*, *"Altri contenuti"*, *"GDPR e politiche privacy"*, *"2.3 Link modulistica (Modello esercizio diritti dell'interessato)"*.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del vigente Statuto consortile, le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati per almeno un anno, presso la sede del Consorzio.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento elettorale valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Allegati

- 1) Lettera presentazione rappresentante di lista;
- 2) Schemi certificati di consegna della scheda elettorale;
- 3) Modulistica.